



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union

Il ruolo del Sindaco nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Profili e problemi applicativi

Varese, Lunedì 03 luglio 2023

Relatore: Dott. Davide Arancio





COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Disciplina del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14

Il Codice della crisi d'impresa esordisce delineando, da subito, il suo ambito di applicazione.

Tutte le situazioni di crisi o insolvenza, che riguardino professionisti o imprenditori di qualunque genere (escluso lo Stato o gli Enti pubblici) ed in qualunque settore, sono regolate dal Codice.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Disciplina del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi rappresentano certamente la maggiore novità del Codice.

La nascita di una tale disciplina non è causale, ma trova la sua origine a livello internazionale nelle indicazioni dell'Unione Europea a predisporre misure di «*early warning*».

La Raccomandazione n. 2014/135/UE, tra i suoi principali obiettivi indica quello di «*consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività*».



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Le procedure di allerta

Con i nuovi articoli da 25-octies a 25-undecies, il Codice della Crisi d'Impresa inserisce le «Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione».



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Allerta e composizione assistita della crisi – Disciplina abrogata

Il CCI aveva previsto due procedimenti per affrontare la crisi, con lo scopo di salvaguardare e conservare l'impresa:

- Procedimento di allerta: fondato sugli obblighi di segnalazione (definiti come «strumenti di allerta») che si attivavano in presenza di indizi di crisi;
- Composizione assistita della crisi: finalizzato a raggiungere con i creditori, mediante accordi e sotto la supervisione di un organo tecnico terzo (Organismo di composizione della crisi d'impresa, ossia «OCRI»), una soluzione concordata della crisi.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Il profilo dell'allerta è strettamente correlato a quello della revocatoria fallimentare: è evidente infatti che, nella misura in cui si crea un efficiente sistema di allerta ai fini della pronta emersione della crisi d'impresa, tanto più si neutralizza il rischio che alcuni creditori possano acquisire posizioni di vantaggio in violazione della *par condicio creditorum*.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Allerta e composizione assistita della crisi – Disciplina abrogata

Il procedimento di allerta era imperniato su specifici indici, la cui elaborazione veniva rimessa al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Veniva altresì previsto l'obbligo di segnalazione all'esterno, che imponeva la convocazione del debitore di fronte all'OCRI.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Le procedure di allerta

Nuovo articolo del CCI	Nuova rubrica dell'articolo	Norma previgente corrispondente
Nuovo art. 25 octies CCI	Segnalazione dell'Organo di controllo	Art. 15 D.L. 118/2021
Nuovo art. 25 novies CCI	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati	Art. 30 sexies D.L. 152/2021
Nuovo art. 25 decies CCI	Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari	Non ci sono corrispondenze
Nuovo art. 25 undecies CCI	Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici	Art. 30 quinquies D.L. 152/2021



ORDINE
DEL DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Nella nuova disciplina concorsuale, il fallimento ha perso la sua centralità, per affermare sempre più gli strumenti di soluzione della crisi alternativi.

L'emersione della crisi anticipata permette operazioni di ristrutturazione più efficaci.

L'intero procedimento di composizione assistita della crisi avviene al di fuori del Tribunale, con il tentativo di composizione negoziata, disciplinato dagli artt. 12 e ss. del CCI.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

1. *L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.*
2. *La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.*



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

L'articolo 2403 c.c. prevede il dovere del Collegio Sindacale di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed «in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento».

Sulla stessa linea si pongono anche gli strumenti previsti dall'art. 2406 c.c. (fatti censurabili di rilevante gravità) e dall'art. 2409 c.c. (fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione).



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte gestorie (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

Permane comunque la ripartizione di poteri tra l'organo di gestione e quello di controllo, pertanto, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell'organo amministrativo la scelta e l'attuazione delle misure dirette al superamento della crisi.

L'organo di controllo, in linea con la finalità della riforma, deve limitarsi a rilevare tempestivamente la crisi e consentire l'adozione delle misure più adeguate al suo superamento.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

In caso di omissione o ritardo nella segnalazione di indizi di crisi, trova applicazione l'art. 2407 c.c., che prevede una responsabilità solidale dell'organo di controllo con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

Per contro, il corretto adempimento dei doveri di controllo e di segnalazione fa venire meno il vincolo di solidarietà previsto dalla norma.

La segnalazione dovrà essere motivata, il che implica lo svolgimento di un'attenta istruttoria, con conclusioni ragionevoli, circa lo stato di salute dell'impresa.

Ne consegue che gli organi di controllo interno, possano essere chiamati a rispondere non solo in caso di omessa o tardiva segnalazione, ma anche per aver neglientemente attivato l'allerta, così danneggiando l'impresa, in mancanza dei presupposti individuati dalla norma.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

Il ruolo dell'organo di controllo è ulteriormente valorizzato: esso diventa l'interlocutore «privilegiato» dell'esperto che, dopo l'accettazione dell'incarico, deve immediatamente dedicarsi alla valutazione della possibilità o meno di un risanamento della società e, a tal fine, si avvale anche delle informazioni fornite dall'organo di controllo.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-nonies CCI – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

1. *L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:*

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-nonies CCI – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022));

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-nonies CCI – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Il codice, nella sua versione originaria, disciplinava, all'art. 15 del CCI, i sistemi di allerta esterna da parte dei creditori pubblici qualificati.

In particolare, al verificarsi del superamento di determinate soglie di indebitamento, dovevano farne segnalazione formale all'imprenditore e, in caso di mancato adempimento, si sarebbe proceduto all'inoltro di apposita segnalazione all'OCRI.

Il decreto correttivo ha mirato ad evitare che la tempestività dell'iniziativa, da parte del creditore pubblico qualificato, fosse rimessa soltanto alla sua volontà.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-nonies CCI – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Nel nuovo impianto, cambia radicalmente l'allerta esterna, ovvero l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati.

Il superamento delle soglie impone al creditore qualificato soltanto di indirizzare una comunicazione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, con «l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti», così come previsto dal terzo comma.

Non è quindi più previsto un potere di attivazione della procedura come originariamente regolato nella versione precedente del Codice della crisi.

Il superamento delle soglie di rilevanza ai fini della segnalazione non dà ingresso ad alcuna «presunzione» assoluta di crisi aziendale, rappresentando, unicamente, un meccanismo obiettivo ai fini dell'esercizio dell'obbligo di allertare il debitore.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-decies CCI – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-decies CCI – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

La disciplina della segnalazione si completa con la previsione in forza della quale le banche (e gli altri intermediari finanziari) sono tenute a comunicare agli organi di controllo interno societario le variazioni, le revisioni e le revoche degli affidamenti, contestualmente alla comunicazione che ne fanno al cliente.

Si tratta di un vero e proprio obbligo di comunicazione che pone in capo alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB una responsabilità in caso di inadempimento, se da ciò deriva un aggravio della posizione debitoria dell'imprenditore.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 25-decies CCI – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Il D. Lgs. di recepimento della direttiva *Insolvency* ripropone l'originario art. 14, comma 4 CCI, probabilmente allo scopo di dare il giusto risalto anche al ruolo delle banche e degli intermediari finanziari nell'emersione della crisi di impresa, tenuto conto del consistente bagaglio informativo che essi posseggono circa lo stato della salute finanziaria dei loro clienti.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union



Oggetto: Segnalazione ex art. 25-octies CCI

Gent.mo Sig. ...,

premesso che,

- in data 06/10/2021 lo scrivente sensibilizzava il Direttore Amministrativo in quanto, a seguito del calcolo di specifici indicatori utili per la rilevazione di eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, si constatavano valori rientranti nei limiti del settore, ad esclusione degli indici riferiti all'equilibrio finanziario (Liquidità a breve/passività a breve) e al Cash Flow con valori non congrui;
- in data 31/03/2022 l'Organo Amministrativo deliberava di avvalersi della procedura di cui all'art. 67 L.F. nominando quale attestatore il dott. e quale advisor il Dott.;
- in data 04/08/2022 lo scrivente, nella propria veste di Sindaco Unico della società "..... S.r.l.", inviava all'allora Amministratrice Unica Dott.ssa, una prima segnalazione ex art. 25-octies CCI, a seguito della sopravvenuta evoluzione della posizione debitoria della società, concedendo 30 giorni per comunicare i relativi aggiornamenti;
- con comunicazione datata in data 03/10/2022, la Dott.ssa ... mi informava che *"la predisposizione del piano attestato, finalizzato al riequilibrio della situazione finanziaria della società, sta procedendo e sono in fase di conclusione le perizie relative alla valorizzazione delle scorte, dell'entità delle immobilizzazioni tecniche e del compendio immobiliare di proprietà della società"*;
- nella stessa comunicazione mi si riferiva che *"nel corso del mese di ottobre sarà convocata l'assemblea dei soci della società per informarli sull'andamento della situazione e consentire loro di assumere tutte le decisioni che saranno ritenute necessarie ed opportune"*;
- in data 21/10/2022 il sottoscritto riceveva tramite PEC, in adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 25-decies del Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14, la segnalazione da parte dell'Istituto bancario "..." della sospensione di tutte le proprie linee di credito concesse alla società ".... S.r.l.";



- il sottoscritto, non avendo ricevuto alcun aggiornamento in merito al citato piano attestato finalizzato al riequilibrio della situazione finanziaria della società né, tanto meno, la convocazione dell'assemblea dei soci, convocava egli stesso l'assemblea dei soci per il giorno 16/11/2022;
- in data 02/11/2022 la società eseguiva un'assemblea totalitaria dei soci tramite la quale venivano accolte le dimissioni della Dott.ssa e veniva nominato Lei quale nuovo Amministratore Unico della società;
- in data 16/11/2022 si svolgeva l'assemblea dei soci ove il nuovo Organo Amministrativo presentava i nuovi professionisti (nello specifico il Dott. e il Dott., oltre alla conferma del Dott. quale attestatore) nominati per assistere la società alla redazione del piano attestato finalizzato al riequilibrio societario.

Tutto ciò premesso,

non avendo ad oggi ricevuto ulteriori aggiornamenti, ai sensi dell'art. 25-octies del D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, con la presente

segnalo

la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 14/2019, come meglio dettagliato e motivato dai valori emergenti nel fascicolo allegato.

Fermo il mio dovere di vigilanza, chiedo cortesemente di volermi riferire, entro trenta giorni, in ordine alle iniziative che andrà a intraprendere.

Un cordiale saluto.

Il Sindaco Unico
Dott. ...



INDICE

DATI IMPRESA	3
PROSPETTI DI BILANCIO	4
Stato patrimoniale	5
Conto economico	7
Integrazione dati	9
Stato patrimoniale riclassificato	12
Conto economico riclassificato	13
ADEGUATI ASSETTI	14
Introduzione	15
Assetto organizzativo	16
Assetto amministrativo	19
Assetto contabile	22
Continuità aziendale	25
Analisi dei rischi	28
Lista di controllo particolareggiata	29
SQUILIBRI E CONTINUITA' AZIENDALE	35
Patrimonio netto	36
Budget di tesoreria con DSCR	37
Indicatori finanziari di continuità	39
Segnali di allarme	40
Test pratico	41
ALTMAN Z-SCORE	42
Indici settoriali CNDCEC	43
PIANI PREVISIONALI	44
Riepilogo integrazione dati periodi storici	45
Riepilogo integrazione dati debiti finanziari a MLT	50
Ipotesi future	51
Conto economico e Stato patrimoniale	54
INFORMATIVA FINANZIARIA AZIENDALE	56
Assetto organizzativo	57
Assetto amministrativo	60
Assetto contabile	63
Budget di tesoreria con DSCR	66
Indicatori di rischio	68



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Relatore: Dott. Davide Arancio